COMMISSIONE VIII

**AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

**18.**

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

## INDICE

PAG.

**Sostituzioni:**

Botta Giuseppe, *Presidente* ..... 2

**Disegno e proposte di legge** (Discussione e approvazione):

Foschi ed altri, Piro ed altri: Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati *(Approvati, in un testo unificato, dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificati dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (248-*ter* - 2670 - 3012-*B*) ..... 2

Botta Giuseppe, *Presidente, Relatore* ..... 2

**Votazione nominale:**

Botta Giuseppe, *Presidente* ..... 7

**La seduta comincia alle 20,45.**

FRANCESCO SAPIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato)*.

**Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Antonio Mundo e Giulio Ferrarini sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Franco Piro e Marte Ferrari.

**Discussione del disegno e delle proposte di legge Foschi ed altri, Piro ed altri: Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (Approvati, in un testo unificato, dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificati dalla VIII Commissione permanente del Senato) (248-ter - 2670 - 3012-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Foschi, Antonucci, Vairo, Zoppi, Righi, Frasson, Corsi, Bortolami, Brunetto, Silvestri, Carrus, Ferrari Bruno, Bruni Francesco, Sapienza, Borra, Armellin, Volponi, Rabino, Del Mese, Andreoli, Sangalli, Gelpi, Portatadino, Fumagalli Carulli, Stegagnini, Napoli, Grippo, Perani, Sinesio, Savio, Viti, Lucchesi, Viscardi, Tancredi, Gottardo, Cursi, Ferrari Wilmo, Patria, Orsenigo, Anselmi, Fronza Crepaz, Perrone, Castagnetti Pierluigi, Rojch, Azzaro, Coloni, Nicotra, Rinaldi, Duce, Crescenzi, Alessi, Mensorio, Casini Carlo e Baruffi; Piro, Modugno, Romita, Cristofori, Botta, Usellini, Bellocchio, Rubinacci, Visco, Grillo Salvatore, Serrentino, d'Amato Luigi, Ceruti, Manfredi, Boselli, Ferrarini, Guarra, Santoro, Cerutti, de Lorenzo, Colucci, Patria, Bassanini, Aniasi, Tamino e Brescia: « Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati », già approvati in un testo unificato dalla nostra Commissione nella seduta del 29 luglio 1988 e modificati dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 novembre 1988.

Sulle modifiche introdotte dalla VIII Commissione del Senato riferirò io stesso, limitandomi a sottolineare che esse riguardano soltanto alcuni dettagli, senza incidere sulla sostanza delle disposizioni. Invito pertanto i colleghi a votare a favore del provvedimento che mira a rispondere alle attese di un gran numero di persone.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla VIII Commissione del Senato. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla VIII Commissione del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei

mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle disposizioni del regolamento previsto dal comma 2.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

3. La progettazione deve comunque prevedere:

*a)* accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori;

*b)* idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;

*c)* almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;

*d)* l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

3. La progettazione deve comunque prevedere:

*a)* accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;

*b)* idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;

*c)* almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;

*d)* l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della VIII Commissione del Senato.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repub-

blica 27 aprile 1978, n. 384, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di *handicap*, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, strutture mobili e facilmente rimovibili o anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei *garages*.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di *handicap*, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei *garages*.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della VIII Commissione del Senato.

*(È approvato).*

Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche ai sensi della presente legge sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio o al portatore di *handicap*.

2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

3. Hanno diritto ai benefici fiscali di cui al presente articolo i contribuenti portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti relative alla deambulazione e alla mobilità.

4. Hanno altresì diritto ai medesimi benefici i contribuenti che abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Gli aventi diritto possono detrarre dall'imposta sul reddito, per gli importi

rimasti effettivamente a loro carico, la spesa sostenuta e gli oneri connessi, ivi compresi gli interessi passivi, in misura non superiore al cinquanta per cento dell'imposta dovuta e comunque per un importo non superiore a un milione e cinquecento mila lire all'anno a partire dall'anno in cui il contributo è stato erogato e per i quattro anni successivi.

6. Nella lettera *e)* dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 317, le parole « mezzi necessari per la deambulazione e la locomozione », sono sostituite dalle parole « mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento ». La presente disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1988.

La VIII Comissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti ai sensi della presente legge sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio o al portatore di *handicap*.

2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.

4. Nella lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « mezzi necessari per la deambulazione e la locomozione », sono sostituite dalle parole « mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento ». La presente disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1988.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della VIII Commissione del Senato.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. I competenti assessori regionali ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.

3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.

4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di *handicap* riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non

soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.

5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.

3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.

4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di *handicap* riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.

5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della VIII Commissione del Senato.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

1. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno.

2. Per l'anno 1988 la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 1988.

3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8.

4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette al competente assessore regionale.

5. Il competente assessore regionale determina il fabbisogno regionale complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

1. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno.

2. Per l'anno 1988 la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 1988.

3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8.

4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande,

stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla regione.

5. La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della VIII Commissione del Senato.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

1. Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con lire 10 miliardi per l'anno 1988 e con lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 all'uopo utilizzando l'accantonamento « Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici » per lire 5 miliardi per il 1988 e lire 9 miliardi per ciascuno degli anni 1989-1990, nonché l'accantonamento « Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane » per lire 5 miliardi per l'anno 1988 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1989-1990.

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, valutate in lire 1 miliardo per il 1989 e lire 1 miliardo per il 1990, si provvede con corrispondente riduzione dell'accantonamento « Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici ».

3. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al Fondo per l'anno successivo.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

1. Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando l'accantonamento « Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici » per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.

2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al fondo per l'anno successivo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della VIII Commissione del Senato.

*(È approvato).*

Il progetto di legge sarà immediatamente votato a scrutinio nominale.

**Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio nominale sul progetto di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposte di legge Foschi ed altri; Piro ed altri: « Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione della barriere architettoniche negli edifici

privati » *(Approvati, in un testo unificato, dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificati dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (248-*ter* - 2670 - 3012-*B*):

Presenti e votanti ..... 27
Maggioranza ..... 14
Hanno votato *sì* ..... 27
Hanno votato *no* ..... 0

*(La Commissione approva).*

*Hanno votato* sì:

Angelini Piero Mario, Angeloni, Bevilacqua, Bonfatti Paini, Boselli, Botta, Bulleri, Cerutti, Cicerone, Ciliberti, D'Addario, D'Angelo, Ferrari Marte, Galli, Lusetti, Manfredi, Martuscelli, Mazza, Milani, Paganelli, Piro, Quarta, Ricciuti, Rocelli, Sapio, Serafini Massimo, Travaglini.

**La seduta termina alle 20,50.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO